

## Principali scadenze del mese di giugno 2015

	Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<b>1</b>	1 Lunedì	IRPEF e IRES	Imprese	<p>Termine iniziale, a partire dalle ore 10.00, per la presentazione in via telematica delle domande per la concessione di contributi a fondo perduto per progetti di ricerca industriale nell'ambito della partecipazione italiana ai Programmi Quadro di Ricerca e Sviluppo dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 16 del DM 8.8.2000.</p> <p>Le domande devono essere inviate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche in formato cartaceo, entro i successivi 7 giorni.</p> <p>Il termine finale di presentazione delle domande è fissato alle ore 24.00 del 31 dicembre<sup>1</sup>.</p>
<b>2</b>	2 Martedì	Imposte dirette	Soggetto residente in Italia, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che partecipa direttamente o indirettamente a soggetti esteri	Termine ultimo per la presentazione all'Agenzia delle Entrate degli interpelli disapplicativi della disciplina delle imprese estere controllate o collegate, c.d. " <i>controlled foreign companies</i> " (CFC), in relazione al periodo d'imposta precedente <sup>2</sup> .
<b>3</b>	3 Mercoledì	<i>Privacy</i>	Soggetti che utilizzano " <i>cookies</i> "	Termine per adeguarsi alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, in relazione all'informativa e alla richiesta di consenso degli utenti <sup>3</sup> .
<b>5</b>	5 Venerdì	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Società e associazioni sportive dilettantistiche, <i>pro loco</i> , bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare	Termine per l'annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di maggio.

## SCADENZARIO

	Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<b>13</b>	13 Sabato	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Secondo versamento per il periodo conta- bile maggio-giugno, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile gennaio- febbraio.
<b>15</b>	15 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per emettere le fatture, eventual- mente in forma semplificata, relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>– alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;</li> <li>– alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;</li> <li>– alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta;</li> <li>– alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un sog- getto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, effettuate nel mese prece- dente;</li> <li>– alle cessioni comunitarie non impo- nibili, effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>Le fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.</p>
	15 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomu- nitari	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intra- comunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.
	15 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomu- nitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effet- tuazione dell'operazione, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effet- tuate nel terzo mese precedente.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
15 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente.
15 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
15 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> <li>– i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>– l'imponibile complessivo;</li> <li>– l'IVA distinta per aliquota.</li> </ul>
15 Lunedì	Imposte dirette e IVA	Imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale, a seguito dell'esercizio dell'apposita opzione. Qualora l'opzione sia esercitata nel corso del periodo d'imposta, entro il termine stabilito per la prima trasmissione devono essere comunicati anche i dati relativi alla frazione compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui la scelta è stata operata.
15 Lunedì	IRES, IRAP e IVA	Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e <i>pro loco</i> che hanno esercitato l'opzione per il regime della L. 16.12.91 n. 398	Termine per annotare nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.

## SCADENZARIO

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			Devono essere distintamente annotati nel prospetto: <ul style="list-style-type: none"> <li>– i proventi che non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 25 co. 1 della L. 13.5.99 n. 133;</li> <li>– le plusvalenze patrimoniali;</li> <li>– le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 47 del DL 30.8.93 n. 331, conv. L. 29.10.93 n. 427.</li> </ul> Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.
15 Lunedì	IRES, IRAP e IVA	Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito <i>ex art.</i> 145 del TUIR	Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nei registri previsti ai fini IVA;</li> <li>– ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97.</li> </ul> Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.
<b>16</b>			
16 Martedì	IMU	Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali	Termine per il versamento della prima rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Peraltro, entro il termine in esame è possibile effettuare il versamento dell'imposta dovuta per tutto l'anno <sup>4</sup> .
16 Martedì	IMU	Enti non commerciali	Termine per il versamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>– del conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno precedente;</li> <li>– della prima rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente<sup>5</sup>.</li> </ul>
16 Martedì	TASI	Soggetti passivi	Termine per il versamento della prima rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Peraltro, entro il termine in esame è possibile effettuare il versamento dell'imposta dovuta per tutto l'anno <sup>6</sup> .
16 Martedì	IRPEF, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Persone fisiche	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> <li>– del saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015 relativo all'IRPEF, alle addizionali IRPEF e all'IRAP (se soggetto passivo);</li> </ul>

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			– delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive).
16 Martedì	Cedolare secca sulle locazioni	Persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015.
16 Martedì	Imposta sostitutiva del 10%	Persone fisiche in regime agevolato per le nuove attività produttive, di cui all'art. 13 della L. 388/2000	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno precedente.
16 Martedì	Imposta sostitutiva del 5%	Persone fisiche rientranti nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015 <sup>7</sup> .
16 Martedì	Contributo di solidarietà del 3%	Persone fisiche con un reddito complessivo superiore ai 300.000,00 euro lordi	Versamento del saldo del contributo di solidarietà dovuto per l'anno precedente, senza la maggiorazione dello 0,4%.
16 Martedì	IVIE	Persone fisiche residenti che possiedono immobili all'estero	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015 delle imposte patrimoniali dovute.
16 Martedì	IVAFE	Persone fisiche residenti che detengono attività finanziarie all'estero	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015 delle imposte patrimoniali dovute.
16 Martedì	Contributi INPS artigiani e commercianti	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> <li>– saldo dei contributi per l'anno precedente;</li> <li>– primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.</li> </ul>
16 Martedì	Contributo INPS ex L. 335/95	Professionisti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> <li>– saldo dei contributi per l'anno precedente (aliquota 22% o 27,72%);</li> <li>– primo acconto dei contributi per l'anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 23,5% o 27,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno precedente<sup>8</sup>.</li> </ul>

## SCADENZARIO

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Martedì	IRAP, imposte sostitutive e addizionali	Società di persone e soggetti equiparati	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> <li>– del saldo IRAP per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015;</li> <li>– delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).</li> </ul>
16 Martedì	IVA	Persone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati	Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2014, risultante dalla dichiarazione UNICO 2015, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2015.
16 Martedì	IVA	Persone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati, soggette agli studi di settore	Termine per il versamento degli importi dovuti (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%) per l'adeguamento agli studi di settore, senza la maggiorazione dello 0,4% <sup>9</sup> .
16 Martedì	Diritto annuale Camere di Commercio	Imprese individuali e società di persone	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4% <sup>10</sup> .
16 Martedì	IRPEF	Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, che versano il saldo entro il 16 giugno	Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>– il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;</li> <li>– le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro<sup>11</sup>.</li> </ul>
16 Martedì	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015.
16 Martedì	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015	Termine per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l'anno precedente (modello UNICO 2015), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2015.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Martedì	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015, sussistendone l'obbligo	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015.
16 Martedì	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015, sussistendone l'obbligo	Termine per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l'anno precedente (modello UNICO 2015), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2015.
16 Martedì	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015, soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento degli importi dovuti (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%) per l'adeguamento agli studi di settore, senza la maggiorazione dello 0,4% <sup>9</sup> .
16 Martedì	Diritto annuale Camere di Commercio	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4% <sup>10</sup> .
16 Martedì	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015.

## SCADENZARIO

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Martedì	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto	Termine per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l'anno precedente (modello UNICO 2015), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2015.
16 Martedì	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento degli importi dovuti (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%) per l'adeguamento agli studi di settore, senza la maggiorazione dello 0,4% <sup>9</sup> .
16 Martedì	Diritto annuale Camere di Commercio	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4% <sup>10</sup> .
16 Martedì	IRPEF	Soggetti IRES "solari" che versano il saldo entro il 16 giugno	Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, senza la maggiorazione dello 0,4%, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>– il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;</li> <li>– le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro<sup>11</sup>.</li> </ul>
16 Martedì	IRPEF	Banche, enti e società finanziari	Termine per il versamento della prima rata dell'acconto sulle ritenute relative agli interessi corrisposti ai titolari di conti correnti, depositi e buoni fruttiferi (art. 26 co. 2 del DPR 600/73), pari al 45% delle ritenute complessivamente versate per il periodo d'imposta precedente <sup>12</sup> .
16 Martedì	IRPEF o IRES	Imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 16 giugno versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia	Termine per presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>– relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax");</li> <li>– unitamente alla relativa documentazione.</li> </ul>



Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata <sup>13</sup> .
16 Martedì	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16 Martedì	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
16 Martedì	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16 Martedì	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
16 Martedì	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16 Martedì	Contributi INPS	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
16 Martedì	Contributi INPS	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre ottobre-dicembre dell'anno precedente.
16 Martedì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto	Versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative o lavori a progetto erogati nel mese precedente <sup>14</sup> .
16 Martedì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.

## SCADENZARIO

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Martedì	Contributo INPS <i>ex</i> L. 335/95	Soggetti che hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, oppure assegni di ricerca o per attività di tutoraggio	Versamento del contributo INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente.
16 Martedì	Contributo INPS <i>ex</i> L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente.
16 Martedì	Contributo INPS <i>ex</i> L. 335/95	Associanti che hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro	Versamento del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente.
16 Martedì	Contributo INPS <i>ex</i> L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.
16 Martedì	Contributi ENPALS	Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti <sup>15</sup> .
16 Martedì	Imposta sugli intrattenimenti	Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo	Termine per il versamento dell'imposta relativa alle attività di intrattenimento svolte nel mese solare precedente.
16 Martedì	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento	Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati a maggio.
16 Martedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
16 Martedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Martedì	Addizionale del 10%	Soggetti operanti nel settore finanziario	Versamento dell'addizionale del 10% dovuta sui compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di <i>bonus</i> e <i>stock options</i> , che eccedono la parte fissa della retribuzione.
16 Martedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.
16 Martedì	IRPEF	Condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– effettuate nell'esercizio di impresa;</li> <li>– oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.</li> </ul>
16 Martedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
16 Martedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di capitale esclusi i dividendi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).
16 Martedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono compensi per avviamento e contributi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici.
16 Martedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono premi e vincite	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.
16 Martedì	IRPEF e IRES	Banche e Poste	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione del 50-65%.
16 Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito <sup>16</sup> .

## SCADENZARIO

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16 Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA, in regime mensile, che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'Ufficio delle Entrate	Liquidazione dell'IVA relativa al secondo mese precedente e versamento dell'IVA a debito <sup>16</sup> . È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16 Martedì	IVA	Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari rientranti nel regime dei "minimi"	Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente <sup>7</sup> .
16 Martedì	IVA	Persone fisiche rientranti nel nuovo regime fiscale forfettario	Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente <sup>17</sup> .
16 Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo	Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi.
16 Martedì	Imposta sostitutiva sui <i>capital gain</i>	Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Versamento dell'imposta sostitutiva applicata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di "risparmio amministrato".
16 Martedì	Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui <i>capital gain</i>	Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Martedì	<i>Tobin tax</i>	Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in assenza di tali soggetti	Versamento dell'imposta relativa ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché alle relative operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente.
16 Martedì	<i>Tobin tax</i>	Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in assenza di tali soggetti	Versamento dell'imposta relativa alle operazioni su strumenti finanziari derivati e alle relative operazioni ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente.
<b>17</b>			
17 Mercoledì	IRPEF	Sostituti d'imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di aprile, la cui scadenza del termine era il 18.5.2015, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali <sup>18</sup> .
17 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di aprile, la cui scadenza del termine era il 18.5.2015, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali <sup>18</sup> .
17 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre gennaio-marzo, la cui scadenza del termine era il 18.5.2015, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali <sup>18</sup> .
17 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori)	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre gennaio-marzo, la cui scadenza del termine era il 18.5.2015, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali <sup>18</sup> .
<b>19</b>			
19 Venerdì	IRPEF e IRES	Soggetti che hanno ricevuto in donazione partecipazioni non quotate rivalutate	Termine per il versamento, con l'applicazione degli interessi del 4% e senza sanzioni, dell'imposta sostitutiva che: <ul style="list-style-type: none"> <li>– era stata versata dal donante per la rideterminazione del costo o valore d'acquisto della partecipazione;</li> <li>– è stata scomputata dal donatario in sede di una successiva rivalutazione della partecipazione<sup>19</sup>.</li> </ul>

## SCADENZARIO

	Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<b>20</b>	20 Sabato	Contributo CONAI	Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi - Importatori	<p>Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e invio telematico al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni.</p> <p>Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se tale importo non supera 310,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale.</p> <p>È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 26,00 euro per singolo materiale ovvero 52,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni.</p> <p>Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI.</p>
<b>25</b>	25 Giovedì	Contributi ENPAIA	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia.
	25 Giovedì	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di maggio.
	25 Giovedì	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di maggio hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT	<p>Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi ai mesi di aprile e maggio.</p> <p>La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi.</p>
<b>28</b>	28 Domenica	IRPEF e IRES	Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi	Termine per presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			<ul style="list-style-type: none"> <li>– la documentazione attestante i costi sostenuti per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, al fine della concessione dei previsti contributi le cui domande dovevano essere presentate entro il 15.10.2014;</li> <li>– la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in relazione agli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea<sup>20</sup>.</li> </ul>
28 Domenica	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Terzo versamento per il periodo contabile maggio-giugno, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio.
29 Lunedì	Contributo biennale di revisione	Società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso	Versamento del contributo per lo svolgimento dell'attività di "revisione cooperativa" dovuto per il biennio 2015-2016 <sup>21</sup> .
<b>30</b> 30 Martedì	IRPEF/IRES	Soggetti titolari di reddito d'impresa	Termine per effettuare gli investimenti in beni strumentali nuovi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007;</li> <li>– destinati a strutture produttive nel territorio italiano;</li> <li>– al fine di beneficiare di un credito d'imposta<sup>22</sup>.</li> </ul>
30 Martedì	IMU	Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali che possiedono immobili totalmente o parzialmente esenti ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92	Termine per presentare la dichiarazione IMU relativa all'anno precedente, qualora obbligatoria <sup>23</sup> .

## SCADENZARIO

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Martedì	TASI	Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali che possiedono immobili totalmente o parzialmente esenti ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92	Termine per presentare la dichiarazione TASI relativa all'anno precedente, qualora obbligatoria <sup>24</sup> .
30 Martedì	IMU e TASI	Enti non commerciali che possiedono immobili totalmente o parzialmente esenti ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92	Presentazione in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, della dichiarazione IMU/TASI relativa all'anno precedente, qualora obbligatoria <sup>25</sup> .
30 Martedì	IMU	Soggetti passivi	Termine per regolarizzare il versamento dell'IMU dovuta per l'anno precedente, con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali <sup>4, 5, 18</sup> .
30 Martedì	TASI	Soggetti passivi	Termine per regolarizzare il versamento della TASI dovuta per l'anno precedente, con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali <sup>6, 18</sup> .
30 Martedì	IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche che presentano il modello 730/2015	Termine per la presentazione presso un ufficio postale di alcuni quadri del modello UNICO 2015 PF (RT, RM, RW e AC), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2015 <sup>26</sup> .
30 Martedì	IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica	Termine per la presentazione presso un ufficio postale del modello UNICO 2015.
30 Martedì	IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche che presentano il modello UNICO 2015 in Posta	Termine per regolarizzare: <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'infedele presentazione della dichiarazione UNICO 2014 relativa al 2013;</li> <li>– gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2014.</li> </ul> Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>– il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, previste per le diverse violazioni;</li> </ul>



Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			<ul style="list-style-type: none"> <li>– la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa.</li> </ul>
30 Martedì	IRPEF, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Eredi delle persone decedute entro il 28.2.2015	Presentazione presso un ufficio postale del modello UNICO 2015 cui era obbligato il defunto.
30 Martedì	IRPEF, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Eredi delle persone decedute entro il 28.2.2015	<p>Termine per regolarizzare, in relazione all'operato del <i>de cuius</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2013;</li> <li>– gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2014.</li> </ul> <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, previste per le diverse violazioni;</li> <li>– la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa.</li> </ul>
30 Martedì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 16 giugno	Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
30 Martedì	IRPEF e IRES	Soggetti che esercitano attività di <i>leasing</i> finanziario e/o operativo, di locazione e/o noleggio	Termine per effettuare la comunicazione in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, dei dati relativi ai contratti in essere nell'anno precedente, utilizzando lo specifico modello <sup>27</sup> .
30 Martedì	IRPEF e IRES	Soggetti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti o degli Esperti Contabili, nonché nell'elenco dei revisori contabili, periti iscritti alle Camere di Commercio	Termine per redigere e asseverare la perizia di stima del valore all'1.1.2015 delle partecipazioni non quotate, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sul valore di perizia dell'8% (partecipazioni "qualificate") ovvero del 4% (partecipazioni "non qualificate"), per l'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. c) e <i>c-bis</i> ) del TUIR).

## SCADENZARIO

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			La possibilità di rivalutazione riguarda anche le società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità <sup>28</sup> .
30 Martedì	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2015	Termine per il versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.1.2015 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. c) e <i>c-bis</i> ) del TUIR). L'imposta sostitutiva è pari all'8% per le partecipazioni "qualificate", ovvero al 4% per le partecipazioni "non qualificate" <sup>28</sup> .
30 Martedì	IRES	Società di capitali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2015 che sono state oggetto di misure cautelari	Termine per il versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.1.2015 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa. L'imposta sostitutiva è pari all'8% per le partecipazioni "qualificate", ovvero al 4% per le partecipazioni "non qualificate" <sup>28</sup> .
30 Martedì	IRPEF e IRES	Soggetti iscritti agli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agronomi, degli agratecnici, dei periti agrari o dei periti industriali edili, periti iscritti alle Camere di Commercio	Termine per redigere e asseverare la perizia di stima del valore dei terreni agricoli ed edificabili all'1.1.2015, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'8% sul valore di perizia, per l'affrancamento facoltativo delle plusvalenze immobiliari (art. 67 co. 1 lett. a) e b) del TUIR). La possibilità di rivalutazione riguarda anche le società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità <sup>28</sup> .
30 Martedì	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2015	Termine per il versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva dell'8% sul valore all'1.1.2015 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. a) e b) del TUIR) <sup>28</sup> .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Martedì	IRES	Società di capitali che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2015 che sono stati oggetto di misure cautelari	Termine per il versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva dell'8% sul valore all'1.1.2015 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa <sup>28</sup> .
30 Martedì	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2014	Termine per il versamento della seconda di tre rate annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.1.2014 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR). L'imposta sostitutiva è pari al 4% per le partecipazioni "qualificate", ovvero al 2% per le partecipazioni "non qualificate". Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2014 <sup>29</sup> .
30 Martedì	IRES	Società di capitali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2014 che sono state oggetto di misure cautelari	Termine per il versamento della seconda di tre rate annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.1.2014 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa. L'imposta sostitutiva è pari al 4% per le partecipazioni "qualificate", ovvero al 2% per le partecipazioni "non qualificate". Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2014 <sup>29</sup> .
30 Martedì	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2014	Termine per il versamento della seconda di tre rate annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva del 4% sul valore all'1.1.2014 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. a) e b) del TUIR). Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2014 <sup>29</sup> .
30 Martedì	IRES	Società di capitali che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2014 che sono stati oggetto di misure cautelari	Termine per il versamento della seconda di tre rate annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva del 4% sul valore all'1.1.2014 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa. Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2014 <sup>29</sup> .

## SCADENZARIO

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Martedì	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2013	Termine per il versamento della terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.1.2013 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. c) e <i>c-bis</i> ) del TUIR). L'imposta sostitutiva è pari al 4% per le partecipazioni "qualificate", ovvero al 2% per le partecipazioni "non qualificate". Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2013 <sup>30</sup> .
30 Martedì	IRES	Società di capitali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2013 che sono state oggetto di misure cautelari	Termine per il versamento della terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.1.2013 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa. L'imposta sostitutiva è pari al 4% per le partecipazioni "qualificate", ovvero al 2% per le partecipazioni "non qualificate". Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2013 <sup>30</sup> .
30 Martedì	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2013	Termine per il versamento della terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva del 4% sul valore all'1.1.2013 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. a) e b) del TUIR). Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2013 <sup>30</sup> .
30 Martedì	IRES	Società di capitali che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2013 che sono stati oggetto di misure cautelari	Termine per il versamento della terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva del 4% sul valore all'1.1.2013 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa. Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2013 <sup>30</sup> .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Martedì	IRPEF	Enti di volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale, altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, inserite nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno 2014	Termine per inviare alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base alla sede legale dell'ente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC), la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti previsti per il diritto al riparto delle somme in esame <sup>31</sup> .
30 Martedì	IRPEF	Università, enti e istituzioni di ricerca scientifica, inserite nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno 2014	Termine per inviare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti per il diritto al riparto delle somme in esame <sup>31</sup> .
30 Martedì	IRPEF	Associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti, inserite nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno 2014	Termine per inviare all'ufficio del CONI territorialmente competente in base alla sede legale dell'ente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti previsti per il diritto al riparto delle somme in esame <sup>31</sup> .
30 Martedì	IRES, IRAP e IVA	Associazioni sportive dilettantistiche e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva	Termine per richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>– in relazione alle somme dovute in base alle comunicazioni emesse ai sensi degli artt. 36-<i>bis</i> e 36-<i>ter</i> del DPR 600/73 e 54-<i>bis</i> del DPR 633/72, agli avvisi di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA, agli accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali, ai fini dei medesimi tributi;</li> <li>– a condizione che la decadenza sia intervenuta entro il 31.10.2014<sup>32</sup>.</li> </ul>

## SCADENZARIO

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Martedì	Imposta sulle scommesse	Soggetti attivi al 30.10.2014 che offrono scommesse con vincite in denaro in Italia	Versamento della prima rata, pari al 50%, degli importi dovuti per i periodi d'imposta pregressi, a seguito della domanda di regolarizzazione fiscale per emersione <sup>33</sup> .
30 Martedì	Contributi	Imprese agricole	Termine per effettuare assunzioni di lavoratori dipendenti con un'età compresa tra i 18 e i 35 anni: <ul style="list-style-type: none"> <li>– che comportino un incremento occupazionale;</li> <li>– al fine di usufruire del previsto incentivo<sup>34</sup>.</li> </ul>
30 Martedì	Contributi previdenziali e premi INAIL	Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione	Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.
30 Martedì	Contributi INPS	Datori di lavoro	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente.
30 Martedì	Contributo INPS ex L. 335/95	Committenti e associanti in partecipazione	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente ai: <ul style="list-style-type: none"> <li>– collaboratori coordinati e continuativi;</li> <li>– lavoratori a progetto;</li> <li>– lavoratori autonomi occasionali;</li> <li>– venditori a domicilio;</li> <li>– associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro;</li> <li>– altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95.</li> </ul>
30 Martedì	Contributi ENPALS	Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport	Presentazione in via telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS" <sup>15</sup> .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Martedì	IRPEF	Soggetti che percepiscono prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito (es. trattamento minimo, assegno o pensione sociale, ecc.)	Termine per effettuare la comunicazione agli enti previdenziali dei dati reddituali relativi all'anno solare precedente, rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni in esame, qualora sia ancora obbligatoria <sup>35</sup> .
30 Martedì	Imposte dirette e IVA	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste: <ul style="list-style-type: none"> <li>– di informazioni sui rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti;</li> <li>– consegnate nel mese precedente.</li> </ul>
30 Martedì	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni, comprese le cessazioni, o all'instaurazione di nuovi rapporti, intervenute nel mese precedente.
30 Martedì	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati, relativi al mese precedente, riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>– le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che le hanno effettuate;</li> <li>– qualsiasi altro rapporto, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che li intrattengono.</li> </ul>
30 Martedì	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese <sup>36</sup> .
30 Martedì	Imposta di bollo	Soggetti che assolvono l'imposta di bollo in modo virtuale	Termine per il versamento della terza rata bimestrale. Il versamento deve avvenire con il modello F24 <sup>37</sup> .
30 Martedì	Imposta sulle assicurazioni	Assicuratori	Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile.

## SCADENZARIO

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Martedì	IVA	Autotrasportatori iscritti nell'apposito Albo	Registrazione delle fatture emesse nel trimestre gennaio-marzo.
30 Martedì	IVA	Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati	Termine per: <ul style="list-style-type: none"> <li>– versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente;</li> <li>– presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata.</li> </ul>
30 Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA - Esercizio di imprese	Termine per rilevare il numero dei chilometri dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'impresa, da riportare nell'apposita scheda carburanti mensile o trimestrale <sup>38</sup> .
30 Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
30 Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA con sedi secondarie	Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.
30 Martedì	IVA	Operatori economici italiani	Termine per effettuare la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino: <ul style="list-style-type: none"> <li>– mediante autofattura;</li> <li>– annotate nel mese precedente<sup>39</sup>.</li> </ul>
30 Martedì	Antiriciclaggio	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF): <ul style="list-style-type: none"> <li>– delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente;</li> <li>– esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF<sup>40</sup>.</li> </ul>



Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Martedì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.
30 Martedì	Imposte dirette	Imprese cinemato- grafiche	Termine per presentare, alla Direzione ge- nerale per il cinema del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, le do- mande per la concessione dei contributi per la distribuzione in Italia o l'esportazione di film di nazionalità italiana, riconosciuti di interesse culturale <sup>41</sup> .

**Avvertenze:** Si ricorda che, in generale, i termini per gli adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo" (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, "il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo" (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330, conv. L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322 e circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1). Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70, conv. L. 12.7.2011 n. 106 ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".

- 1 Si veda il DM 25.3.2004 (pubblicato sulla *G.U.* 8.4.2004 n. 83).
- 2 Si vedano gli artt. 167 e 168 del TUIR, il DM 21.11.2001 n. 429, le circ. Agenzia delle Entrate 12.2.2002 n. 18, 23.5.2003 n. 29, 14.6.2010 n. 32, 6.10.2010 n. 51 e 26.5.2011 n. 23, nonché la ris. Agenzia delle Entrate 27.7.2012 n. 81.
- 3 Si veda il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8.5.2014 n. 229 (pubblicato sulla *G.U.* 3.6.2014 n. 126).
- 4 Si vedano gli artt. 8 e 9 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, l'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214, gli artt. 2 e 2-bis del DL 31.8.2013 n. 102 conv. L. 28.10.2013 n. 124, l'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), il DM 25.3.2015 (pubblicato sulla *G.U.* 30.3.2015 n. 74), il provv. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 53909, il DM 23.11.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 30.11.2012 n. 280) che ha approvato il modello di bollettino postale, le circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012 n. 3/DF, 29.4.2013 n. 1/DF e 23.5.2013 n. 2/DF, la ris. Min. Economia e Finanze 28.3.2013 n. 5/DF, le "Linee Guida" Min. Economia e Finanze 11.7.2012 e le ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35 e 21.5.2013 n. 33.
- 5 Si vedano gli artt. 8 e 9 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, l'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 conv.

---

## SCADENZARIO

- L. 22.12.2011 n. 214, l'art. 91-*bis* del DL 24.1.2012 n. 1 conv. L. 24.3.2012 n. 27, il DM 19.11.2012 n. 200 (pubblicato sulla *G.U.* 23.11.2012 n. 274), gli artt. 2 e 2-*bis* del DL 31.8.2013 n. 102 conv. L. 28.10.2013 n. 124 e l'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).
- 6 Si vedano l'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), gli artt. 1 e 2 del DL 6.3.2014 n. 16 conv. L. 2.5.2014 n. 68, il DM 23.5.2014 (pubblicato sulla *G.U.* 28.5.2014 n. 122) che ha approvato il modello di bollettino postale, la circ. Min. Economia e Finanze 29.7.2014 n. 2/DF, le ris. Agenzia delle Entrate 24.4.2014 n. 46 e 47.
  - 7 Si vedano l'art. 1 co. 96 - 117 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), il DM 2.1.2008 (pubblicato sulla *G.U.* 11.1.2008 n. 9), l'art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98, conv. L. 15.7.2011 n. 111, il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820, l'art. 1 co. 88 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e l'art. 10 co. 12-*undecies* del DL 31.12.2014 n. 192, conv. L. 27.2.2015 n. 11.
  - 8 Si vedano l'art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche, l'art. 1 co. 744 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), l'art. 10-*bis* del DL 31.12.2014 n. 192 conv. L. 27.2.2015 n. 11 e la circ. INPS 11.3.2015 n. 58.
  - 9 Si vedano l'art. 2 del DPR 31.5.99 n. 195, come modificato dall'art. 1 co. 411 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005), e la circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2005 n. 28. Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 15 co. 6 del DL 1.7.2009 n. 78 conv. L. 3.8.2009 n. 102, il versamento può essere rateizzato (si vedano la ris. Agenzia delle Entrate 18.5.2010 n. 40 e la circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2010 n. 29, § 2.2).
  - 10 Si vedano il DM 11.5.2001 n. 359 (pubblicato sulla *G.U.* 2.10.2001 n. 229), il DM 27.1.2005 n. 54 (pubblicato sulla *G.U.* 19.4.2005 n. 90), il DM 8.1.2015 (pubblicato sulla *G.U.* 23.2.2015 n. 44), la circ. Ministero dello Sviluppo economico 29.12.2014 n. 227775, le note Min. Sviluppo economico 6.2.2015 n. 16919 e 10.2.2015 n. 18254.
  - 11 Si veda l'art. 2 del DPR 10.11.97 n. 445; l'applicazione di tale regime, in luogo degli ordinari versamenti mensili, è comunque facoltativa (C.M. 2.11.98 n. 165/E).
  - 12 Si vedano l'art. 35 del DL 18.3.76 n. 46 conv. L. 10.5.76 n. 249 e l'art. 5 del DL 29.11.2004 n. 282 conv. L. 27.12.2004 n. 307.
  - 13 Si vedano l'art. 166 del TUIR, il DM 2.8.2013 (pubblicato sulla *G.U.* 12.8.2013 n. 188), il DM 2.7.2014 (pubblicato sulla *G.U.* 8.7.2014 n. 156) e il provv. Agenzia delle Entrate 10.7.2014 n. 92134.
  - 14 Ai sensi dell'art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche, nel 2015 nei confronti degli iscritti alla Gestione separata INPS *ex art.* 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 si applicano le aliquote del 30,72% (compreso il contributo assistenziale dello 0,72%; prima 28,72%), per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né pensionati e del 23,50% (prima 22%), per gli iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (si veda la circ. INPS 5.2.2015 n. 27).
  - 15 L'art. 21 del DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214, a decorrere dall'1.1.2012, ha soppresso l'ENPALS e previsto l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS; conseguentemente, presso l'INPS è stata costituita l'apposita "Gestione *ex ENPALS*" (si veda la circ. INPS 13.1.2012 n. 3).
  - 16 Con l'art. 32-*bis* del DL 22.6.2012 n. 83, conv. L. 7.8.2012 n. 134, è stato previsto un nuovo regime di applicazione dell'"IVA per cassa", in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, previa opzione da parte del contribuente. Il differimento dell'esigibilità è, tuttavia, limitato nel tempo, essendo previsto che l'imposta diventi comunque esigibile dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione, salvo che, anteriormente a tale termine, il cessionario/committente venga assoggettato a procedure concorsuali. L'opzione per l'"IVA per cassa" comporta altresì che il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Le disposizioni attuative del
-

nuovo regime dell'IVA per cassa" sono state emanate con il DM 11.10.2012, il quale ha altresì stabilito la decorrenza della nuova disciplina dalle operazioni effettuate dall'1.12.2012, e con il provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2012 n. 165764; si vedano anche i chiarimenti forniti dalle circ. Agenzia delle Entrate 26.11.2012 n. 44 e 15.2.2013 n. 1 (§ 3).

- 17 Si veda l'art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).
- 18 La misura della sanzione è stata così stabilita per effetto dell'art. 1 co. 20 e 22 della L. 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità 2011), che ha modificato l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, a decorrere dalle violazioni commesse dall'1.2.2011. Inoltre, si segnala che l'art. 23 co. 31 del DL 6.7.2011 n. 98, conv. L. 15.7.2011 n. 111, modificando l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, ha ridotto le sanzioni applicabili ai ritardati versamenti che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge (le sanzioni variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo al 28% per 14 giorni di ritardo); se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso (c.d. "ravvedimento *sprint*"), tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo (diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo e del 2,8% per 14 giorni di ritardo); in pratica, la sanzione ridotta del 3% si applica solo più ai ravvedimenti che vengono effettuati tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza del versamento; peraltro, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 10), è possibile effettuare il "ravvedimento *sprint*" versando l'imposta entro 14 giorni dalla scadenza e i relativi interessi legali e la relativa sanzione ridotta entro il termine di 30 giorni. Con il DM 11.12.2014 (pubblicato sulla *G.U.* 15.12.2014 n. 290), il tasso di interesse legale è stato stabilito allo 0,5%, a decorrere dall'1.1.2015, rispetto all'1% in vigore fino al 31.12.2014.
- 19 Si vedano l'art. 5 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni, l'art. 7 co. 2 lett. ee) del DL 13.5.2011 n. 70 conv. L. 12.7.2011 n. 106, le ris. Agenzia delle Entrate 17.10.2015 n. 91 e 20.4.2015 n. 40.
- 20 Si vedano il DPR 29.5.2009 n. 83, il DM 19.6.2014 (pubblicato sulla *G.U.* 8.9.2014 n. 208) e il DM 7.7.2014 (pubblicato sulla *G.U.* 8.9.2014 n. 208), che ha disposto la proroga del termine.
- 21 Si vedano il DM 18.12.2006 (pubblicato sulla *G.U.* 8.2.2007 n. 32) e il DM 20.1.2015 (pubblicato sulla *G.U.* 30.3.2015 n. 74).
- 22 Si vedano l'art. 18 del DL 24.6.2014 n. 91 conv. L. 11.8.2014 n. 116 e la circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 5.
- 23 Si vedano gli artt. 8 e 9 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, l'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214, gli artt. 2 e 2-*bis* del DL 31.8.2013 n. 102 conv. L. 28.10.2013 n. 124, l'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), il DM 30.10.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 5.11.2012 n. 258) con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione IMU con le relative istruzioni, le circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012 n. 3/DF e 29.4.2013 n. 1/DF e le "Linee Guida" Min. Economia e Finanze 11.7.2012.
- 24 Si vedano l'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), gli artt. 1 e 2 del DL 6.3.2014 n. 16 conv. L. 2.5.2014 n. 68 e la ris. Min. Economia e Finanze 25.3.2015 n. 3/DF.
- 25 Si vedano gli artt. 8 e 9 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, l'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214, l'art. 91-*bis* del DL 24.1.2012 n. 1 conv. L. 24.3.2012 n. 27, l'art. 1 co. 719 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), il DM 19.11.2012 n. 200 (pubblicato sulla *G.U.* 23.11.2012 n. 274), il DM 26.6.2014 (pubblicato sulla *G.U.* 4.7.2014 n. 153), che ha approvato il modello con le relative istruzioni, e il DM 4.8.2014 (pubblicato sulla *G.U.* 11.8.2014 n. 185), che ha approvato le specifiche tecniche per la relativa trasmissione telematica.
- 26 Si vedano le istruzioni ai modelli 730/2015 e UNICO 2015 PF.
- 27 Si vedano il provv. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 119563, come modificato e integrato dal provv. 21.11.2011 n. 165979, il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908, la nota Agenzia delle Entrate 22.9.2011 n. 134585, i comunicati stampa Agenzia delle Entrate 26.9.2011 n. 159 e 22.12.2011.
- 28 Si vedano gli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002), l'art. 2 co. 2 del DL 24.12.2002 n. 282 conv. L. 21.2.2003 n. 27, l'art. 1 co. 626-627 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), l'art. 7 co. 2 lett. dd-*bis*, ee) ed ff) del DL 13.5.2011 n. 70 conv. L. 12.7.2011 n. 106, le circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 e 3.5.2013 n. 12.

---

## SCADENZARIO

- 29 Si vedano gli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002), l'art. 2 co. 2 del DL 24.12.2002 n. 282 conv. L. 21.2.2003 n. 27, l'art. 1 co. 156 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), l'art. 7 co. 2 lett. dd-*bis*, ee) ed ff) del DL 13.5.2011 n. 70 conv. L. 12.7.2011 n. 106 e le circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 e 3.5.2013 n. 12.
  - 30 Si vedano gli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002), l'art. 2 co. 2 del DL 24.12.2002 n. 282 conv. L. 21.2.2003 n. 27, l'art. 1 co. 473 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), l'art. 7 co. 2 lett. dd-*bis*, ee) ed ff) del DL 13.5.2011 n. 70 conv. L. 12.7.2011 n. 106 e le circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 e 3.5.2013 n. 12.
  - 31 Si vedano l'art. 2 commi da 4-*novies* a 4-*undecies* del DL 25.3.2010 n. 40, conv. L. 22.5.2010 n. 73, l'art. 2 co. 2 del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, l'art. 1 co. 154 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), il DPCM 23.4.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 8.6.2010 n. 131), il DM 2.4.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 16.4.2009 n. 88) come modificato dal DM 16.4.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 2.5.2009 n. 100), le circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2012 n. 10, 21.3.2013 n. 6, 20.3.2014 n. 7 e 26.3.2015 n. 13.
  - 32 Si veda l'art. 1 co. 710 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).
  - 33 Si vedano l'art. 1 co. 643-645 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), il modello pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il provv. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 15.1.2015 n. 4084 e la ris. Agenzia delle Entrate 9.1.2015 n. 1.
  - 34 Si vedano l'art. 5 del DL 24.6.2014 n. 91 conv. L. 11.8.2014 n. 116 e la circ. INPS 5.11.2014 n. 137.
  - 35 Si vedano l'art. 35 co. 8 - 10-*bis* del DL 30.12.2008 n. 207 conv. L. 27.2.2009 n. 14, l'art. 15 co. 1 del DL 1.7.2009 n. 78 conv. L. 3.8.2009 n. 102, il messaggio INPS 26.3.2010 n. 8594, la circ. INPS 22.4.2010 n. 61, i messaggi INPS 16.3.2011 n. 6678, 29.5.2013 n. 8761, 4.4.2014 n. 3870 e 27.8.2014 n. 6627.
  - 36 Con il provv. Agenzia delle Entrate 10.1.2014 n. 2970 è stato approvato il nuovo "modello RLI", con le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e per effettuare gli adempimenti fiscali connessi (es. comunicazione dei dati catastali degli immobili, ai sensi dell'art. 19 co. 15 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122). Con il provv. Agenzia delle Entrate 3.1.2014 n. 554 è stato invece stabilito che sono versati mediante il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) i tributi connessi alla registrazione del contratto di locazione o affitto di beni immobili; con la ris. Agenzia delle Entrate 24.1.2014 n. 14 sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per i suddetti versamenti e sono state impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli "F24 ELIDE".
  - 37 Si vedano il provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2015 n. 14261, la ris. Agenzia delle Entrate 3.2.2015 n. 12 e la circ. Agenzia delle Entrate 14.4.2015 n. 16.
  - 38 Si veda l'art. 4 del DPR 10.11.97 n. 444. Peraltro, si segnala che l'art. 7 co. 2 lett. p) del DL 13.5.2011 n. 70, conv. L. 12.7.2011 n. 106, entrato in vigore il 14.5.2011, inserendo il nuovo co. 3-*bis* all'art. 1 del suddetto DPR 444/97, ha stabilito che non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73; si vedano anche i chiarimenti forniti dalle circ. Agenzia delle Entrate 9.11.2012 n. 42 e 15.2.2013 n. 1 (§ 6.1).
  - 39 Si vedano l'art. 16 del DM 24.12.93 e il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.
  - 40 Si vedano l'art. 1 della L. 17.1.2000 n. 7 e le comunicazioni UIF 1.8.2014 e 3.11.2014, che hanno stabilito le nuove modalità telematiche.
  - 41 Si veda il DM 8.2.2013 (pubblicato sul S.O. n. 18 alla *G.U.* 19.3.2013 n. 66), che ha sostituito il precedente DM 22.3.2012 (pubblicato sul S.O. n. 195 alla *G.U.* 20.10.2012 n. 246).
-